



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

“Immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* nelle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania e Umbria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 “Regolamento recante ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernete l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”.

VISTO il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

CONSIDERATA l’istanza pervenuta a questo Ministero in data 10 giugno da parte delle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania e Umbria, che segnala danneggiamenti di frutteti e piante da vivai da parte del fitofago *Halyomorpha halys* e produce uno studio del rischio per l’immissione in natura della specie *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico, predisposto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 5;

DATO ATTO che le strategie di difesa integrata delle produzioni adottate non sono riuscite a controllare il fitofago *Halyomorpha halys*;

ACQUISITA la delibera n. 80/2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che ha espresso il proprio parere all'istanza di autorizzazione all'immissione in deroga di *Trissolcus japonicus*;

CONSIDERATE le conclusioni della valutazione tecnica allegata alla delibera n. 80/2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che evidenziano la mancanza di elementi di analisi quantitativa e geografica necessaria per giungere ad una compiuta valutazione del rischio.

CONSIDERATO che il summenzionato parere del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ravvisa l'opportunità di posporre l'inizio del piano di rilasci al 2021, salvo ulteriori e/o diverse informazioni ed evidenze che dovessero intervenire nel frattempo;

CONSIDERATO che il summenzionato parere del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente prevede la necessità di acquisire non oltre il 31 dicembre 2020 una integrazione dello Studio del rischio e del relativo Piano di monitoraggio che fornisca tutti i dati, le informazioni e le specifiche riportate nella valutazione tecnica allegata alla delibera n. 80/2020;

SENTITO il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si è espresso con nota n. 9018640 del 22 luglio 2020;

SENTITO il Ministero della salute, che si è espresso con nota n. 16057 del 16 luglio 2020.

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. L'autorizzazione delle Regioni Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Campania e Umbria all'immissione in natura della specie *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*, potrà essere concessa a partire dal 2021 all'esito della valutazione dell'integrazione dello Studio del rischio e del relativo Piano di monitoraggio, con i dati, le informazioni e le specifiche di cui al punto 4 della delibera 80/2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.